

Comando Legione Carabinieri Calabria Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

relativo alla esecuzione delle prestazioni di barbieria a favore del personale del Comando Legione Carabinieri Calabria in Catanzaro.

Quadriennio 2023-2027





ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E FONTI NORMATIVE.

La convenzione da stipulare avrà per oggetto l'assunzione da parte a terzi del servizio di barberia a favore del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio o, comunque, in transito nella sede del Comando Legione Carabinieri Calabria di Catanzaro.

Così come descritta, la prestazione *de qua* rientra tra le "attività di protezione sociale" a favore del personale militare dipendente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 547 del Codice dell'ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 66), nonché gli artt. da 463 a 475 del relativo regolamento, pubblicato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Ai fini dell'inquadramento normativo della presente procedura, si precisa che, per espressa previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50), le disposizioni del medesimo codice relative ai contratti pubblici di concessione (artt. da 164 a 178) "non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici."

Pertanto, a norma dell'art. 547 del D.P.R. n. 90/2010, l'affidamento a terzi dell'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale avviene "previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa", ossia quelle di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il quale, seppur abrogato dall'art. 216, comma 20 del Codice dei Contratti pubblici, continua ad applicarsi – a norma del medesimo art. 216, comma 20.

La gestione di che trattasi sarà, pertanto, eseguita sotto l'osservanza della normativa vigente ed in particolare delle seguenti disposizioni di legge:

- **a.** D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e relative "Linee Guida" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione limitatamente alle parti applicabili in via analogica alla presente procedura per mancanza di espressa previsione normativa speciale;
- **b.** D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- **c.** D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- **d.** D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. ("Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2- della Legge 13 agosto 2010 n. 136");
- **e.** D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";

che l'assuntore avrà cura di portare a propria piena conoscenza.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Il servizio "barbieria" comprende l'esecuzione di tutte le seguenti prestazioni:

- ⇒ taglio capelli;
- ⇒ rasatura barba;
- **⇒** shampoo;
- ⇒ pulizia del collo;
- ⇒ sistemazione basette;

L'assuntore dovrà assicurare le prestazioni di cui sopra anche in maniera "combinata" (ad es. taglio capelli+shampoo) secondo il listino prezzi offerto in sede di affidamento.

L'assuntore dovrà anche garantire servizi aggiuntivi richiesti dal personale (es. tintura capelli, pulizia del viso, manicure, taglio capelli donna, shampoo capelli donna, colore capelli donna).

Per tali servizi, il relativo prezzario, che dovrà comunque essere competitivo, sarà proposto dall'assuntore ed eventualmente autorizzato dall'Amministrazione.



La prestazione deve essere assicurata dall'assuntore aggiudicatario ovvero da personale da lui assunto con regolare contratto corrispondente al CCNL di settore.

Tale personale dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione e dovrà essere sostituito entro venti giorni solari dalla richiesta formale dell'A.M., nei casi di cui al successivo art. 5, quinto periodo (clausola risolutiva espressa a tutela della sicurezza ed onorabilità dell'A.M.).

Al riguardo, prima dell'inizio dell'attività, l'assuntore dovrà comunicare a questa Amministrazione l'eventuale personale che sarà adibito alla prestazione del servizio in qualità di dipendente, così come per le eventuali variazioni successive, ai fini dell'ottenimento del benestare da parte della stessa Amministrazione, una volta effettuati i controlli di polizia e penali su tali soggetti.

In ogni caso il negozio giuridico sottostante alla stipula della convenzione non potrà formare oggetto di subappalto ovvero di cessione contrattuale. Al verificarsi di tali eventualità, la convenzione sarà revocata immediatamente e con semplice preavviso nei modi di legge (vds. art. 5). L'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, l'assuntore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa per l'eventuale mancata partecipazione degli utenti.

La convenzione è senza oneri a carico di questa Amministrazione, in quanto il ricavo dell'assuntore sarà esclusivamente costituito dal pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'utenza.

I prezzi potranno essere oggetto di revisione esclusivamente come indicato sub art. 6.

Il listino dei prezzi in convenzione dovrà essere esposto ben visibile nel locale barbieria.

L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento e <u>senza preavviso</u>, tramite propri incaricati idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, sul funzionamento del servizio e del rispetto delle norme igienico sanitarie.

In caso si ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, l'affidataria dovrà provvedere, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, all'osservanza di quanto richiesto, pena la risoluzione della convenzione di concessione.

Durata della convenzione

La convenzione sarà stipulata con per il periodo 1° aprile 2023 - 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per il quadriennio 2028-2032, qualora ricorrano tutte le condizioni seguenti:

- a) richiesta avanzata dall'assuntore a mezzo PEC, ovvero consegna a mano, nel termine perentorio del 31 ottobre 2027, con successiva eventuale accettazione dell'Amministrazione Militare;
- b) grado di soddisfazione dei militari fruitori, comunque rilevata dall'Amministrazione;
- c) stabilità dei prezzi, degli obblighi e dei patti già contrattualmente determinati.

In caso di mancato rinnovo, nelle more del nuovo affidamento, l'assuntore sarà comunque tenuto a garantire lo svolgimento delle prestazioni, nelle more dell'individuazione del nuovo assuntore, alle stesse condizioni tecniche ed economiche dell'affidamento scaduto.

ART. 3 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.

servizio anche in ulteriori giorni oltre a quelli stabiliti in convenzione.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione, dovranno essere assicurate nei giorni di **lunedì** e **giovedì**, non coincidenti con giorni festivi, con l'orario minimo dalle ore **9,15** alle ore **14,00**.

Qualora il personale utente richieda la prestazione al di fuori di tale orario, l'assuntore dovrà posticipare la chiusura per il tempo necessario a smaltire le richieste ricevute e comunque **non oltre** le ore 17,00 dei due giorni sopra indicati.

Il servizio sarà assicurato dall'assuntore preferibilmente dietro prenotazione telefonica da parte dell'utenza, in modo che non vi siano attese che possano avere influenze sull'attività istituzionale. Gli orari di prestazione dell'attività potranno essere modificati, di comune accordo con l'assuntore, in virtù delle eventuali esigenze dell'Amministrazione, fermo restando che la prestazione in orari eccedenti le ore 17,00 richiederà l'espressa adesione dell'assuntore, come anche nel caso in cui, per eventuali straordinarie esigenze dell'Amministrazione, si rendesse opportuna la prestazione del



Gli orari di prestazione del servizio potranno essere eventualmente ridotti, a richiesta dell'assuntore, nei periodi di minore afflusso coincidente, ad esempio, con i periodi estivi.

L'assuntore dovrà comunicare per tempo all'Amministrazione eventuali motivi personali che gli impediscano di prestare il servizio in uno dei giorni o negli orari in convenzione, onde consentire all'Amministrazione stessa autorizzare la variazione e di comunicarla agli interessati. Tuttavia dovrà trattarsi di impedimento per eventi oggettivamente inderogabili e non prevedibili.

Analogamente si procederà per i periodi di chiusura per ferie.

L'assuntore e il personale eventualmente posto alle sue dipendenze, potranno accedere ai locali mezz'ora prima dell'apertura, salvo diverso orario autorizzato. La permanenza degli stessi nei locali è consentita fino a mezz'ora dopo la chiusura, onde consentire le operazioni giornaliere finali di pulizia dei locali, dei macchinari, e delle attrezzature, nonché del riordino degli utensili di lavoro.

L'Amministrazione potrà comunque autorizzare l'accesso o la permanenza in orari diversi da quelli stabiliti per documentate e inderogabili esigenze dell'assuntore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di modificare in qualsiasi momento per ragioni organizzative le modalità di fruizione del servizio per ciò che riguarda l'accesso degli aventi diritto o degli autorizzati e l'orario senza che l'affidataria possa opporre alcuna pretesa al riguardo.

ART. 4 – OBBLIGHI ED ONERI IN CAPO ALL'ASSUNTORE.

La convenzione è concessa a totale rischio e costi dell'assuntore, il quale ha l'obbligo di mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa e da ogni responsabilità civile o penale, proveniente da chiunque e per qualsiasi motivo, in ragione dell'affidamento.

Per l'esercizio delle attività dedotte in convenzione, l'Amministrazione concede all'assuntore l'uso di un apposito locale, avente superficie di circa mq. 19, sito all'interno della caserma sede del Comando Legione Carabinieri Lazio. L'assuntore si impegna ad utilizzare tali locali senza modificare in alcun modo la loro architettura e destinazione.

L'Amministrazione concede, altresì, l'uso degli arredi, il tutto risultante da apposito inventario preventivamente sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della convenzione, l'assuntore dovrà riconsegnare all'Amministrazione quanto risultante dall'inventario, nello stato e nelle quantità all'atto della consegna ed effettuare le eventuali operazioni dovute per la disattivazione del contratto di fornitura di energia elettrica. L'Amministrazione si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi e i materiali resisi inefficienti o deteriorati in corso di gestione per normale vetustà o usura, fatta salva la responsabilità della ditta per le perdite e/o deterioramenti dovuti ad incuria, a cattivo uso o a cattiva manutenzione delle cose. Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il mantenimento ed il rinnovo delle attrezzature. Rimangono a carico dell'affidataria le spese per la manutenzione ordinaria ed il mantenimento in perfetta efficienza degli arredi e materiali messi a sua disposizione.

A tal fine, sono da considerare come manutenzione ordinaria tutti gli interventi ed i materiali di consumo occorrenti al funzionamento delle strutture, alla conduzione ed all'igiene del locale.

In caso di accertata incuria della ditta nell'adempiere a quanto sopra, l'A.D. si riserva la facoltà di procedere direttamente alla manutenzione ordinaria addebitandone le spese alla ditta stessa.

L'assuntore è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi, ivi compresi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008.

L'assuntore dovrà garantire la correttezza e la precisione nell'espletamento delle prestazioni nonché la cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Assicurerà, inoltre, il regolare funzionamento degli impianti e delle attrezzature per la gestione del servizio e il mantenimento delle stesse in condizioni ottimali.



Sono a carico dell'assuntore i seguenti oneri e spese:

- a) gli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione delle prestazioni in convenzione.
 - Al riguardo, l'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, nr. 696 ("Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi") prevede per una serie di prestazioni tra le quali (comma 1 lett. r) rientrano quelle effettuate in caserme da barbieri, parrucchieri ed estetisti l'esonero dell'obbligo dell'emissione di scontrini e ricevute fiscali. Per la sostituzione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui al citato provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e del D.M. 7 dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- b) gli **oneri** derivanti dalla **stipula di** apposita **polizza assicurativa**, che dovrà essere mantenuta in validità per tutta la durata della convenzione, a copertura dei seguenti rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività dell'assuntore:
 - responsabilità civile verso terzi per danni od infortuni che dovessero verificarsi a carico di persone o cose comunque presenti nella struttura, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00;
 - <u>incendi</u> ed eventuali danni agli immobili in uso per l'espletamento della prestazione, con un massimale per sinistro fino a €. 100.000,00 per i locali;
- c) le spese per la corresponsione del canone di concessione demaniale del locale concesso in uso all'assuntore, da corrispondere direttamente all'Agenzia del Demanio, previa stipula di apposito contratto di concessione.
 - Il contratto di concessione demaniale è soggetto a registrazione fiscale e, pertanto, sono a carico dell'assuntore anche l'imposta di bollo e l'imposta di registro nelle misure previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ("Disciplina dell'imposta di bollo") e dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro").
 - Il canone demaniale è attualmente di € 380,00 (euro trecentoottanta/00) annui da corrispondere in via anticipata in un'unica soluzione, prima della sottoscrizione della convenzione, ovvero di possibile rateizzazione, su specifica istanza da avanzare all'Agenzia del Demanio di Catanzaro. Si precisa che l'importo è puramente orientativo in quanto oggetto di rivalutazione annuale nella
 - misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre, l'Agenzia del Demanio competente può periodicamente valutarne la misura.
- d) le spese relative al consumo di acqua, riscaldamento e rimborso della tassa di smaltimento rifiuti, quantificate nella **somma forfettaria annuale di Euro 150,00**, salvo conguaglio, da versare all'ufficio Cassa del Servizio Amministrativo legionale entro il 31 dicembre di ciascun anno (per l'anno 2023 l'importo da versare è pari ad Euro **112,50**);
- e) le <u>spese</u> relative all'utilizzo dell'<u>energia elettrica</u>, che verranno corrisposte sulla base dei reali consumi deducibili dalla lettura dell'apposito contatore a defalco effettuata in contradditorio tra l'assuntore ed il personale del Reparto Comando legionale all'uopo preposto;
- f) le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi concessi in uso;
- g) le spese connesse all'eventuale fornitura di ulteriori attrezzature ed arredi rispetto a quelli già presenti nel locale affidato in concessione, di proprietà dell'Amministrazione, utili a garantire o migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza;
- h) le spese per l'acquisto di tutti i materiali e prodotti necessari all'espletamento della prestazione (a titolo non esaustivo: teli, bavagli copri abiti, asciugamani, forbici, pettini, rasoi, spazzole, shampoo, schiuma da barba, dopobarba, lamette, lozione lenitiva, matite emostatiche, etc.) nonché per l'acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene del locale in ottemperanza alle norme specifiche vigenti all'atto dell'esecuzione delle prestazioni.
 - Al riguardo, l'assuntore è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di qualità, sicurezza e biodegradabilità dei prodotti utilizzati.



ART. 5 – CLAUSOLA RELATIVA ALLA REVISIONE DEI PREZZI.

I prezzi in convenzione potranno essere oggetto di adeguamento solo a partire dal 1° gennaio 2025, salvo dovessero insorgere nella realtà economica fatti imprevedibili e straordinari, non imputabili all'assuntore, che provochino rilevanti aumenti dei costi aziendali, tali da alterare in modo significativo l'ordinario assetto giuridico-economico che ha condotto l'assuntore a formulare la propria offerta per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione.

L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi in convenzione è avanzata a mezzo di comunicazione mediante posta elettronica certificata e sarà valutata dall'Amministrazione che potrà anche non concederla qualora ritenga che le variazioni non eccedano l'ordinaria alea contrattuale.

In ogni caso, la revisione dei prezzi delle varie prestazioni, potrà essere concessa in misura non eccedente la variazione ISTAT dell'indice del costo della vita.

Anche ai sensi della giurisprudenza corrente (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 06.09.2022 n. 7756) tra i vari indici ISTAT, si prende in considerazione quello "*dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*" (FOI) per il settore nei quali rientra l'attività oggetto di convenzione. Nel caso di specie, si tratta del settore "12" (altri beni e servizi), relativamente alla provincia di Catanzaro, in quanto luogo di effettuazione del servizio.

Tali indici sono disponibili sul sito internet dell'ISTAT, nella sezione "Prezzi", sottosezione "Foi - mensili dal 2016 (base 2015)".

La variazione sarà misurata a partire dal mese ultima variazione del listino, sino al mese dell'ultima rilevazione ISTAT precedente l'istanza dell'assuntore per l'adeguamento dei prezzi.

ART. 6 – REVOCA DELL'AFFIDAMENTO.

L'affidamento in convenzione può essere revocato dall'Amministrazione qualora dovesse verificarsi anche uno solo dei seguenti eventi o circostanze:

- a) mancata attivazione del servizio entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione della convenzione;
- b) commissione da parte dell'assuntore di almeno tre inadempienze contrattuali nel corso dell'anno solare, che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni per carenza di giustificazione;
- c) interruzione non adeguatamente motivata del servizio per almeno tre volte nell'anno solare;
- d) ritardo reiterato e ingiustificato nel pagamento del canone mensile relativo ai consumi effettuati;
- e) qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti;
- f) sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse;
- g) soppressione dell'Ente ovvero mutate necessità strutturali, edilizie, organizzative e simili;
- h) variazione della destinazione degli apporti
- i) sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale.
- j) perdita dei requisiti di ordine generale previsti art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- k) produzione di danni volontari ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente appaltante;
- 1) grave e reiterata inosservanza delle norme igienico-sanitarie o di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) concessione in subappalto, anche parziale, del servizio, qualora non autorizzata dall'A.M. ovvero arbitraria cessione dell'attività o dell'azienda o del rapporto negoziale;
- n) notificazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'assuntore;
- o) tenuta di reiterati comportamenti gravemente irrispettosi da parte dell'assuntore o del suo personale nei confronti del personale dell'Amministrazione o dell'Amministrazione stessa, rilevata ed appositamente sanzionata.
- p) inosservanza delle norme di legge relative al rapporto di lavoro subordinato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- q) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa, a norma delle disposizioni del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza");



Per i casi e circostanze sopra elencati alle lettere dalla j) alla q) – che integrano **comportamenti gravemente lesivi dell'affidabilità dell'assuntore e del rapporto di fiducia con l'Amministrazione** – la revoca opererà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con mera comunicazione formale inviata all'assuntore nei modi di legge almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di operatività della revoca stessa.

Tale previsione di operatività immediata della revoca è riferibile alla natura giuridica della convenzione di affidamento del servizio di barbieria che, come argomentato all'art. 1 del presente avviso, è sottratta per espressa previsione di legge dall'alveo dei contratti pubblici di concessione per configurare un rapporto di natura privatistica, peraltro senza alcun sinallagma contrattuale ed oneri per l'A.M.. e quindi soggetto alle previsioni del Codice civile in tema di obbligazioni.

Per i casi di cui alle lettere dalla a) alla d), invece, la revoca della convenzione è, invece, facoltativa e potrà essere disposta dall'Amministrazione solo previa instaurazione di un formale contradditorio con l'assuntore, al termine del quale le motivazioni addotte dall'assuntore medesimo siano ritenuti non bastevoli a ristabilire il rapporto di affidabilità e fiducia con l'Amministrazione.

In ogni caso, dopo che l'Amministrazione abbia ritenuto di non esercitare la facoltà di revoca della convenzione, qualora si dovesse instaurare un secondo procedimento di revoca facoltativa nel corso di validità della convenzione, la revoca potrà essere disposta di diritto.

Al procedimento di revoca si applicano le norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tutti i casi di esercizio del diritto o della facoltà di revoca dell'affidamento e senza che l'affidataria possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento:

Clausola risolutiva espressa per motivi di sicurezza

Le parti convengono, inoltre, l'inserimento in convenzione di una ulteriore clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, a protezione della sicurezza, della riservatezza e dell'onorabilità dell'Istituzione, anche in considerazione del profilo operativo dei Reparti operanti all'interno della struttura ove l'assuntore assicurerà la propria prestazione professionale.

In particolare, la risoluzione sarà disposta di diritto – fermo restando il diritto al preavviso di 7 giorni lavorativi – qualora emergano a carico dell'assuntore fatti e circostanze, anche non penalmente immediatamente rilevanti, che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, siano in contrasto con le esigenze di sicurezza od anche di decoro dell'Arma dei Carabinieri, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile.

Nei casi più gravi – come, a mero titolo di esempio, l'emissione di provvedimenti cautelari antimafia ovvero la sottoposizione ad indagini per reati afferenti la criminalità mafiosa – tali fatti potranno riguardare anche i familiari conviventi e non conviventi con l'assuntore.

ART. 7 – PENALITÀ.

Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione delle prestazioni convenzionate, l'assuntore riceverà formale contestazione dell'inadempimento contenente tutti gli elementi necessari alla sua corretta individuazione (comportamento ritenuto inadempiente, norma contrattuale violata, sanzione prevista dalla convenzione) con contestuale invito a produrre – nel termine perentorio di 7 (sette giorni) dal ricevimento della lettera di contestazione – le proprie controdeduzioni contenenti ogni elemento utile ad inquadrare e giustificare il comportamento contestato.

Qualora – a seguito di idonea istruttoria instaurata da apposita commissione collegiale – le giustificazioni addotte dall'assuntore non siano ritenute soddisfacenti ovvero l'assuntore non le abbia prodotte nel termine concesso, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare a carico dell'assuntore, in relazione alla norma contrattuale violata, la corrispondente penalità tra quelle indicate nel prospetto riportato in calce al presente articolo.

Tutte le comunicazioni tra assuntore ed Amministrazione relative al procedimento per la valutazione delle inadempienze riscontrate, si espleterà a mezzo di posta elettronica certificata.



Non potranno essere contestate inadempienze non contrattualmente espressamente previste.

In caso di recidiva nel compimento della medesima infrazione, la penalità prevista per la stessa sarà applicata in misura doppia.

L'oblazione delle penalità eventualmente comminate avverrà mediante versamento del relativo importo sul conto corrente postale intestato a questo Servizio Amministrativo che sarà indicato nella comunicazione di applicazione della sanzione.

L'Amministrazione, in luogo dell'oblazione, ha la facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata dall'assuntore che dovrà prontamente provvedere al reintegro totale.

PROSPETTO DELLE PENALITÀ PREVISTE

	comportamento inadempiente	misura sanzione
A	utilizzo di materiale con contaminazione batteriologica o parassitologica (fatte salve le conseguenze amministrativo e/o penali previste dalla legislazione in materia):	€ 150,00,
В	mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie (fatte salve le conseguenze di carattere amministrativo e/o penale previste dalla legislazione in materia):	€ 10,00 al giorno;
С	anticipata chiusura o ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 30 minuti, o per situazioni che, comunque, implichino il mancato rispetto degli orari, che creino comunque grave disservizio:	€ 15,00 al giorno
D	per ogni mancato rispetto delle norme sul personale (fatte salve le conseguenze di carattere amministrativo e/o penale previste dalla legislazione in materia):	€ 20,00
Е	mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo, fatta salva ogni più ampia conseguenza a norma di legge.	€ 10,00
F	mancata o errata manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi ovvero danneggiamento, perdite e/o deterioramenti dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione dovuti ad incuria, distrazione, cattivo uso o cattiva manutenzione degli stessi ovvero ad altra fattispecie dolosa o gravemente colposa (fatta salva ogni eventuale più ampia conseguenza di legge; in tale evenienza, anche qualora l'Amministrazione ritenga di non doversi procedere all'applicazione di alcuna penalità, resta comunque impregiudicato l'obbligo della ditta aggiudicataria di provvedere all'immediato risarcimento dei danni arrecati all'Erario nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile):	€ 50,00